

USI DELLE ACQUE PUBBLICHE

E

CANONI DEMANIALI

1) Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775

Art. 6 **(testo originario)**

Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per **forza motrice**: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300;
- b) per acqua **potabile**: litri 100 al minuto secondo;
- c) per **irrigazione**: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
- d) per **bonificazione per colmata**: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.

Art. 35, comma 1 **(testo originario)**

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
 - per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua **potabile** o di **irrigazione**, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento;
 - se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;
 - per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
 - per ogni cavallo dinamico nominale di **forza motrice**, annue lire dodici.

2) Provvedimenti di aggiornamento dei canoni (1933-1993)

L. 18 ottobre 1942, n. 1426 **1° aggiornamento canoni**

La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "*nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35*". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "*I canoni già stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati*".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24
2° aggiornamento canoni

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che *"Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice è elevata a L. 164 annue per chilowatt. In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice"*.

L. 21 gennaio 1949, n. 8
3° aggiornamento canoni

La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che *"L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracani risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato"*. La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio del 1949.

L. 21 dicembre 1961, n. 1501
4° aggiornamento canoni

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che *"L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracani, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato"*. La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.

D.L. 2 ottobre 1981, n. 546
5° aggiornamento canoni

Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 10) che

*"I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati: a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di **irrigazione** L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; b) per l'**irrigazione** di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640; c) per ogni modulo d'acqua ad uso **potabile, igienico e simili** L. 128.000; d) per ogni modulo d'acqua ad uso **industriale** e per **pescoltura** L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; e) per ogni **Kilowatt di potenza nominale concessa** o riconosciuta L. 10.496.*

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono

tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione."

L. 9 gennaio 1991, n. 9
6° aggiornamento canoni

La L. 9 gennaio 1991, n. 9 nel modificare l'art. 10, comma 1, lettera e) del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 è aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, già fissato dall'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692".

Decreto Ministeriale 2 marzo 1998, n. 258
7° aggiornamento canoni

Il Decreto Ministeriale 2 marzo 1998, n. 258 nel modificare l'art. 10 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto così fissati: a) per uso **industriale** e per **pescicoltura**: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; b) per uso **igienico e simile**: L. 768.000 per modulo d'acqua; c) per piccole derivazioni ad uso **idroelettrico**: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue."

3) Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275

R.D. 1775/1933 - Art. 6
(testo modificato dal D.Lgs. 275/1993)

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
 - a) per **produzione di forza motrice**: potenza nominale media annua kW 3.000;
 - b) per acqua **potabile**: litri 100 al minuto secondo;
 - c) per **irrigazione**: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - d) per **bonificazione per colmata**: litri 5000 al minuto secondo;
 - e) per usi **industriali**, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
 - f) per uso **ittigenico**: litri 100 al minuto secondo;
 - g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso **antincendio** e **sollevamento a scopo di riqualificazione di energia**: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4) *Legge 5 gennaio 1994, n. 36*

Art. 18

Canoni per le utenze di acqua pubblica

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
 - a) per ogni modulo di acqua ad uso di **irrigazione**, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
 - b) per ogni ettaro, per **irrigazione** di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
 - c) per ogni modulo di acqua assentito per il **consumo umano**, lire 3 milioni;
 - d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso **industriale**, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui, il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
 - e) per ogni modulo di acqua per la **pescicoltura**, **l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico**, lire 500.000;
 - f) per ogni *kilowatt* di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso **idroelettrico**, lire 20.467. E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
 - g) per ogni modulo di acqua ad uso **igienico ed assimilati**, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per **tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere**, lire 1.500.000.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

..... *omissis*

5) *D.M. 25 febbraio 1997, n. 90*

Art. 1

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni di cui all'articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997- 1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.
 3. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.
-

6) Legge Regionale 7 marzo 1997, n. 6

Art. 8

Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche

1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
-

7) Decreto Ministro delle Finanze 24 novembre 2000

Art. 1.

1. Per l'anno 2000 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura pari al tasso di inflazione programmato dell'1,2 per cento.
 2. Per l'anno 2001 la misura dei canoni così risultante è incrementata del tasso di inflazione programmato dell'1,7 per cento relativo all'anno stesso.
 3. Per l'anno 2002 si fa luogo all'aggiornamento dei canoni con lo stesso criterio e sulla base del tasso di inflazione programmato dell'1,2 per cento relativo all'anno stesso.
-

8) Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4

Art. 15

Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
" 2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:
 - 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 E 10,00
 - 2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 E 20,00
 - 3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 E 30,00
 - 4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 E 40,00
 - 5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 E 50,00sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.01, per due Ha o frazione in più E 20,00

3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:

- 1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;
 - 2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150".
-

9) *Provvedimenti regionali di adeguamento dei canoni al T.I.P.*

- **Decreto del 09/12/2004 dell'Assessore alla Presidenza**
Adeguamento canoni triennio 2004-2005-2006
 - **D.D.G. 1670 del 06/08/2008 del Dipartimento dei Lavori Pubblici**
Adeguamento canoni triennio 2007-2008-2009
 - **D.D.G. 2271 del 24/11/2009 del Dipartimento dei Lavori Pubblici**
Adeguamento canoni triennio 2010-2011-2012
 - **D.D.S. 3682 del 21/12/2012 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti**
Adeguamento canoni triennio 2013-2014-2015
 - **D.D.S. 2456 del 16/12/2015 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**
Adeguamento canoni biennio 2016-2017
 - **D.D.G. 1714 del 28/11/2017 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**
Adeguamento canoni anno 2018
 - **D.D.G. 1238 del 31/10/2018 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**
Adeguamento canoni anno 2019
-

10) *D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1721 del 28 novembre 2017*

Art. 1

Con riferimento alle tipologie di uso di acqua pubblica, così come stabilite dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell'art. 8 della Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 6 e dell'art. 15 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4, ai fini della determinazione del canone annuo di cui all'art. 35 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, la derivazione e l'utilizzazione di acqua pubblica per "uso zootecnico" è da assimilarsi a quella per "uso igienico".

USI E CANONI NELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO 2019

I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n° 1775 del 11/12/1933 e ss.mm.ii., costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) Il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso **IRRIGUO** è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura, come appresso indicato:

1) da l/s 0,01 a l/s 1,00 € 12,87

2) da l/s 1,01 a l/s 2,00 € 25,77

3) da l/s 2,01 a l/s 3,00 € 38,64

4) da l/s 3,01 a l/s 4,00 € 51,47

5) da l/s 4,01 a l/s 5,00 € 64,38

6) sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più € 25,76

Qualora la derivazione non è suscettibile di essere fatta a bocca tassata, il canone è stabilito in relazione alla superficie da irrigare, come appresso indicato:

1) da Ha 0.01.00 a Ha 2.00.00 € 12,87

2) da Ha 2.01.00 a Ha 4.00.00 € 25,77

3) da Ha 4.01.00 a Ha 6.00.00 € 37,64

4) da Ha 6.01.00 a Ha 8.00.00 € 51,47

5) da Ha 8.01.00 a Ha 10.00.00 € 64,38

6) sull'eccedenza da Ha 10.01.00, per ogni 2 Ha o frazione in più € 25,76

b) Il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per il **CONSUMO UMANO** è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata nella misura di € 22,44 per ogni l/s. È in ogni caso dovuto un canone minimo di € 374,17.

c) Il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso **INDUSTRIALE** è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata nella misura di € 172,54 per ogni l/s.

È in ogni caso dovuto un canone minimo di € 2.238,42.

Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

Rientrano in tale fattispecie tutti quei casi in cui l'uso dell'acqua pubblica è funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo, o con l'attività di prestazione del servizio, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

d) Il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso **IDROELETTRICO** è stabilito in relazione alla potenza nominale media annua di produzione nella misura di € 15,25 per ogni kw.

È in ogni caso dovuto un canone minimo di € 134,53.

e) Il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per **IRRIGAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE E DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO** e quello per **PESCI COLTURA** è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata nella misura di € 3,65 per ogni l/s.

È in ogni caso dovuto un canone minimo di € 134,53.

f) Il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso **IGIENICO E ASSIMILATI**, concernenti l'utilizzo per

- **servizi igienici e servizi antincendio** (ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo)

- **impianti di autolavaggio e lavaggio strade**

- **uso zootecnico**

- **tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere**

è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata come appresso indicato:

1) da l/s. 0,01 a l/s 10,00 € 128,77

2) da l/s. 10,01 a l/s 20,00 € 257,54

3) sull'eccedenza da l/s 20,01, per ogni l/s 10,00 o frazione in più € 193,17